

Regolamenti dei Comitati per gli enti e i beni ecclesiastici e per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica

Per dare attuazione alle disposizioni pattizie concernenti il sostegno economico alla Chiesa e per predisporre con una certa celerità le necessarie strutture amministrative atte ad assicurare al clero italiano la remunerazione che avrebbe avuto inizio dal 1° gennaio 1987, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Anastasio Ballestrero, sentita la Presidenza della CEI, con decreto n. 162/85 del 22 febbraio 1985, ha costituito, definendone anche i compiti, il "Comitato per il sostentamento del clero", la cui durata era prevista fino al 31 dicembre 1986 (cf Notiziario CEI/1985, pp. 26-28).

In vista della elaborazione della normativa canonica necessaria per dare compiutezza organica al sistema del sostentamento del clero, il Presidente della C.E.I., Card. Ugo Poletti, con deliberazione n. 608/86 del 5 maggio 1986, ha ulteriormente ridefinito e integrato i compiti, affidati al Comitato dal decreto di costituzione del 22 febbraio 1985.

In seguito, alla luce della positiva esperienza maturata, il Comitato venne meglio configurato dal Consiglio Episcopale Permanente del 12-15 gennaio 1987 che ha approvato di costituire un "Comitato per i problemi degli enti e dei beni ecclesiastici", avente particolare riguardo ai problemi relativi al sostentamento del clero italiano (cf Notiziario CEI/1987, pp. 18-19). Il deliberato del Consiglio ebbe esecuzione con il decreto n. 183/87 del Cardinale Presidente, Ugo Poletti, il quale costituì ufficialmente il "Comitato per i problemi degli enti e dei beni ecclesiastici", ne determinò le competenze e ne nominò i membri (cf Notiziario CEI/1987, pp. 69-71).

Successivamente, la Presidenza della CEI ha ritenuto opportuno proporre al Consiglio Permanente del 19-22 settembre 1994 l'approvazione di un regolamento che desse consistenza all'opera del Comitato istituendo un organismo unitario, avente al suo interno due distinte sezioni: l'una per gli enti e i beni ecclesiastici e l'altra per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica (cf Notiziario CEI/1994, pp. 190-193).

Il Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 gennaio 2003, su proposta della Presidenza, ha ravvisato la necessità di strutture agili ed efficaci, atte ad approfondire, da una parte, lo studio delle problematiche relative all'inquadramento giuridico degli enti e dei beni ecclesiastici e del sostentamento del clero e, dall'altra, rilanciare l'impegno degli organismi diocesani e delle comunità ecclesiali alle attività promozionali del sostegno economico alla Chiesa Cattolica. In merito, lo stesso Consiglio ha deliberato la costituzione di due Comitati distinti, approvando nel contempo i regolamenti dei due organismi, di cui, uno per gli enti e i beni ecclesiastici e l'altro per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica (cf Notiziario CEI/2003, p. 39).

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI

Art. 1

È costituito, ai sensi dell'art. 29, § 3, dello Statuto della C.E.I., un Comitato della Conferenza Episcopale Italiana avente lo scopo di seguire gli sviluppi della legislazione vigente sugli enti e sui beni ecclesiastici e le questioni relative al sostentamento del clero italiano.

Il Comitato si denomina "Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici" e ha sede presso la C.E.I.

Art. 2

Il Comitato è presieduto da un Vescovo e può essere composto di Vescovi, di ecclesiastici e di laici. Il Vescovo presidente e gli eventuali altri Vescovi sono nominati dal Consiglio Episcopale Permanente; gli altri membri sono nominati dalla Presidenza della C.E.I.

Art. 3

Il Comitato svolge i seguenti compiti:

a) elaborare gli opportuni indirizzi per l'ordinata attuazione della normativa concordataria relativa agli enti e ai beni ecclesiastici, provvedendo a diffonderli, d'intesa con la Presidenza della C.E.I., anche mediante circolari;

b) studiare l'evoluzione della legislazione canonica e civile in materia, offrendo ai Vescovi indicazioni e suggerimenti utili per la corretta interpretazione e applicazione;

c) mantenere i rapporti con le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione della normativa concordataria e civile in tema di enti e di beni ecclesiastici;

d) predisporre schemi e proposte da sottoporre ai Vescovi o alle Conferenze Episcopali Regionali in vista delle deliberazioni che, in materia, dovranno essere adottate nelle Assemblee Generali della C.E.I. o nelle sessioni del Consiglio Episcopale Permanente;

e) rendere un servizio di consulenza ai Vescovi, alle diocesi e agli Istituti diocesani per il sostentamento del clero relativamente ai problemi emergenti dalla normativa sugli enti e sui beni ecclesiastici;

f) prestare ogni forma di consulenza richiesta dalla Presidenza della C.E.I., anche in riferimento all'attività degli Istituti per il sostentamento del clero.

Art. 4

Per coordinare l'attività del Comitato la Presidenza della C.E.I. può designare un segretario, sentito il Presidente del Comitato stesso.

Art. 5

Il Comitato si avvale dell'apporto dell'Ufficio nazionale per i problemi giuridici, dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero e dell'Osservatorio giuridico-legislativo.

Art. 6

Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti a norma dell'art. 118 del Regolamento della C.E.I. e alle condizioni ivi previste.

Art. 7

Per le spese necessarie sarà presentata documentata richiesta all'Amministrazione della C.E.I.

Art. 8

Il Comitato svolge la sua funzione sino all'esaurimento, dichiarato dal Consiglio Episcopale Permanente, dei compiti affidatigli.

I membri del Comitato durano nell'incarico per un quinquennio e possono essere riconfermati solo per un secondo quinquennio consecutivamente.

REGOLAMENTO DEL COMITATO
PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO
ALLA CHIESA CATTOLICA

Art. 1

È costituito, ai sensi dell'art. 29, § 3, dello Statuto della C.E.I., un Comitato della Conferenza Episcopale Italiana avente lo scopo di curare l'attività di promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica.

Il Comitato si denomina "Comitato per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica" e ha sede presso la C.E.I.

Art. 2

Il Comitato è presieduto da un Vescovo e può essere composto di Vescovi, di ecclesiastici e di laici. Il Vescovo presidente e gli eventuali altri Vescovi sono nominati dal Consiglio Episcopale Permanente; gli altri membri sono nominati dalla Presidenza della C.E.I.

Art. 3

Il Comitato svolge i seguenti compiti:

a) elaborare gli opportuni indirizzi per l'azione di informazione e promozione rivolta alle comunità cristiane e all'opinione pubblica in ordine alle forme di sostegno economico alla Chiesa Cattolica previste dalle vigenti norme pattizie e dalla legislazione italiana;

b) orientare e sostenere, di concerto con la Segreteria Generale, l'opera svolta dal Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica;

e) formulare proposte circa la definizione e l'impiego delle risorse finanziarie necessarie per l'azione promozionale, da sottoporre all'approvazione della Presidenza della C.E.I., e verificare le modalità di impiego delle risorse assegnate allo scopo.

Art. 4

Per coordinare l'attività del Comitato la Presidenza della C.E.I. può designare un segretario, sentito il Presidente del Comitato stesso.

Art. 5

Il Comitato si avvale in modo peculiare dell'apporto del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica.

Art. 6

Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti a norma dell'art. 118 del Regolamento della C.E.I. e alle condizioni ivi previste.

Art. 7

Per le spese necessarie sarà presentata documentata richiesta all'Amministrazione della C.E.I.

Art. 8

Il Comitato svolge la sua funzione sino all'esaurimento, dichiarato dal Consiglio Episcopale Permanente, dei compiti affidatigli.

I membri del Comitato durano nell'incarico per un quinquennio e possono essere riconfermati solo per un secondo quinquennio consecutivamente.